

ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI FONTANAFREDDA

RELAZIONE TECNICA

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) dispone che:

1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

2. *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
[Art. 26 comma 12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20]
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. *I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 [n.d.r.: Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017)] e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

4. *In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

5. *I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.*

[...]

7. *La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata*

dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

In sintesi, l'amministrazione comunale deve effettuare un'analisi sull'assetto complessivo delle società dirette di cui il Comune è socio e di quelle indirettamente controllate. L'analisi diventa un punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione.

L'analisi deve partire dalla riconducibilità delle società a determinate categorie *"strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente"*; nell'ambito di tale principio generale, l'art. 4 al comma 2 specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica, ovvero:

- a. *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b. *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c. *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d. *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e. *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

Sono inoltre ammesse società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni, gruppi di azione locale, società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili, società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari, partecipazioni non superiori all'1% in società bancarie di finanza etica e sostenibile.

Nell'ambito di queste categorie, occorre comunque verificare che le società rispettino determinati parametri (in termini di fatturato minimo, numero di dipendenti, risultati economici, ecc., secondo quanto previsto dall'art 20 comma 2 TUSP sopra riportato), in un'ottica di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, di tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Secondo la Corte dei Conti (Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n. 348/2017/PAR), *"circa la valenza precettiva degli esposti parametri, in aderenza agli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di esame di quelli analoghi posti dall'art. 1 c. 611, della legge n. 190/2014 [...] si può ritenere che la ricorrenza di uno solo di essi"* comporti la redazione di un piano di riassetto finalizzato alla razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In caso di adozione del piano, entro il 31 dicembre dell'anno successivo occorre adottare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziandone i risultati conseguiti; anche la relazione va trasmessa alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Ciò premesso, è stata redatta per ciascuna società una scheda che riporta informazioni sulla partecipazione con riferimento al 31.12.2017 (riferite principalmente ai parametri richiesti dall'art. 20), lo stato di fatto alla data di presentazione della proposta di deliberazione e le eventuali misure di razionalizzazione da intraprendere.

2. I PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI RAZIONALIZZAZIONE POSTI IN ESSERE DALL'ENTE

L'art. 24 D. Lgs. 175/2016 aveva posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, finalizzata alla loro razionalizzazione. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base della successiva revisione periodica delle partecipazioni, prescritta dall'art. 20 D. Lgs. 175/2016. La revisione straordinaria ha costituito, a sua volta, un aggiornamento dell'analogo piano di razionalizzazione adottato dal Sindaco ai sensi della L. 190/2014, c. 611 e ss.

Si riportano pertanto sinteticamente gli atti adottati dal Comune:

N. e data	Oggetto del provvedimento	Principali contenuti e riferimenti a precedenti normative
deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 01/04/2015	Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 l. 190/14) Azioni: - Ambiente Servizi Spa mantenimento della partecipazione; - ATAP Spa mantenimento della partecipazione; - Sistema Ambiente Srl mantenimento della partecipazione;	art. 1 commi 611 e 612 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015)
Comunicazione alla Corte dei Conti di data 01/04/2016	Relazione sui risultati conseguiti derivanti dal piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, dove si evidenziava il mantenimento di tutte le partecipazioni subordinando il mantenimento di quella in ATAP Spa all'esito della procedura di gara per il TPL regionale.	art. 1 co. 611 e 612 della legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015)
deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 27/09/2017	Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Fontanafredda che in merito alle azioni di razionalizzazione ha deliberato: - Il mantenimento delle partecipazioni in Ambiente Servizi Spa e Sistema Ambiente Srl; - L'alienazione delle partecipazioni di ATAP Spa sulla base di un accordo di procedura congiunta con il Comune di Pordenone.	Art. 24 D. Lgs. 175/2016

Particolare rilievo in questa sede assumono i commi 4 e 5 dell'art. 24: la norma dispone, infatti, l'obbligo di alienazione delle società individuate nella "revisione straordinaria" entro un anno (e quindi entro il 30.9.2018); in caso contrario, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e *"salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, con l'osservanza, sia per le s.p.a. che per le s.r.l., dei criteri e del procedimento di cui, rispettivamente, agli artt. 2437-ter, 2^ comma, e 2437-quater del codice civile"*.

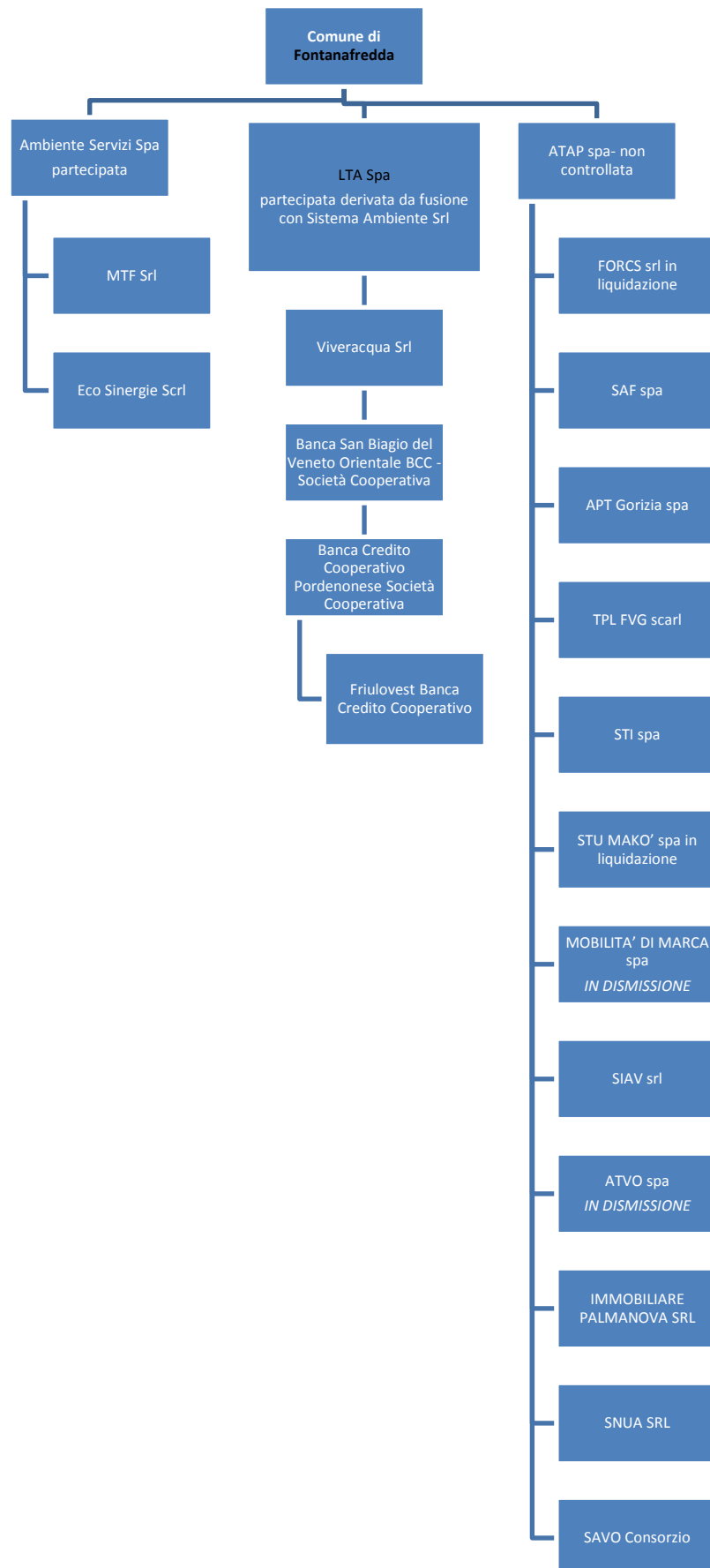
Nonostante la disposizione di legge preveda una serie di azioni "automatiche", il procedimento di alienazione deve comunque avere riguardo alla migliore valorizzazione della quota della società per il socio pubblico, circostanza che potrebbe richiedere una ridefinizione del piano delle azioni connesse all'alienazione in considerazione ad esempio, dell'instaurarsi di eventuali contenziosi, che rendono arduo il rispetto dei tempi prospettati dalla norma. In tal senso la nota congiunta ANCI-Utilitalia di Ottobre 2018, che evidenzia che *"rispetto all'attuazione delle procedure di alienazione indicate nella ricognizione straordinaria, va evidenziato inoltre che potrebbero presentarsi eventuali sopravvenienze, anche non dipendenti dalla volontà dell'ente pubblico socio"*, come ad esempio *"l'attesa di pronunce di tribunali amministrativi"*.

Si tiene inoltre a precisare che la bozza di DDL l'art. 51 del DDL Legge di Bilancio 2019 nella versione del 31/10/2018 prevede che, fino al 31 dicembre 2021, gli enti non hanno l'obbligo di dismettere le partecipazioni nelle società, che in base alla ricognizione straordinaria delle partecipate ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 – TUSP, avrebbero dovuto essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione, che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla predetta ricognizione. Conseguentemente il DDL 2019 disapplica, per lo stesso periodo, il comma 5 dell'art. 24 del TUSP, che impedisce al socio pubblico di esercitare i diritti sociali nei confronti della società nel caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione della partecipazione;

Con riferimento all'ATAP, pertanto, in un'ottica di migliore valorizzazione della quota dei soci pubblici alienanti, si ritiene necessario riformulare modalità e tempi del piano di razionalizzazione, che tengano conto delle vicende susseguitesì nel corso dello scorso anno e di quelle – ancora incerte – che avranno corso nei prossimi mesi, legate all'instaurazione di diversi contenziosi.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Con riferimento al Comune di Fontanafredda il grafico che segue evidenzia le relazioni tra le varie partecipazioni:



ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA'

Il perimetro considerato fa riferimento al combinato disposto dell'art. 20 e dell'art. 2, ai sensi del quale occorre considerare tutte le partecipazioni dirette in società. Con riferimento alle "partecipazioni indirette", invece, sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) dello stesso TUSP (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati), salvo che la società indiretta non sia detenuta anche direttamente dall'amministrazione (art. 1 c. 5 TUSP).

Di seguito sono riportate le schede che riportano informazioni sulla partecipazione in ciascuna società con riferimento al 31.12.2017 (riferite principalmente ai parametri richiesti dall'art. 20), lo stato di fatto alla data di presentazione della proposta di deliberazione e le eventuali misure di razionalizzazione da intraprendere.

SOCIETA'	ATAP SpA	
Attività svolta:	trasporti pubblici ed attività connesse alla mobilità ed al trasporto pubblico Per il Comune di Fontanafredda: la società produce un servizio di interesse generale mediante affidamento, con gara pubblica, da parte di altra PA; la materia del TPL, per quanto servizio rilevante sul territorio, ha riservato ai Comuni funzioni marginali di tipo consuntivo, propositivo di servizi aggiuntivi e di realizzazione di infrastrutture (art. 12 della LR. n. 23/2007)	
Composizione del capitale sociale:	La società è composta principalmente da Comuni per il 93,755% del capitale; una quota pari a 0,059% del capitale è detenuta da privati e una quota pari al 6,186% è costituita da azioni proprie.	
Capitale sociale:	18.251.400 euro	
Patrimonio netto:	67.069.146 euro	
Quota del Comune:	3,44%	
Valore della quota del Comune:		

Inoltre, il socio privato Credit Agricole Friuladria in data 11.10.2017 ha comunicato alla società di aver ricevuto formale proposta di acquisto della quota del 0,96% (n. 1746 azioni) di partecipazione del capitale sociale; allo scopo di mantenere la connotazione prettamente pubblicistica della società, con Assemblea del 15.12.2017 è stato autorizzato il Consiglio di amministrazione dell'ATAP ad esercitare il diritto di prelazione sulle azioni della società detenute dal gruppo bancario Credit Agricole Friuladria.

Detta deliberazione, prima da parte del Consiglio di amministrazione di ATAP, validata dall'assemblea dei soci, ha comportato l'instaurarsi di un contenzioso innanzi al Tribunale delle Imprese di Trieste tra la società e l'unico socio privato con personalità giuridica ancora presente in ATAP SpA in merito alla clausola di prelazione di cui all'art. 8 dello statuto della società.

A Ottobre 2018 il contenzioso relativo all'assegnazione delle azioni dell'ex-socio Credit Agricole Friuladria si è concluso con il trasferimento della proprietà delle azioni previamente detenute dal gruppo bancario per n. 1745 azioni alla società ATAP e n. 1 azione al socio privato con persona giuridica.

La società ha proceduto nel frattempo a distribuire utili e riserve: tenuto conto delle riserve disponibili costituite a seguito anche delle cessioni di partecipazioni da parte dell'ATAP, in data 26.1.2018 l'Assemblea Ordinaria dei soci ne ha deliberato infatti la distribuzione per un importo non superiore a 15 milioni di euro – ad esclusione delle azioni proprie.

In data 15.6.2018, l'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, ha deliberato la destinazione del risultato di esercizio per circa 3.113.000 euro a dividendi e per la parte rimanente a riserva straordinaria.

ATAP SpA si configura attualmente pertanto come una società a prevalente capitale pubblico per il 93,755%, con una quota pari a 0,059% del capitale detenuta da privati e una quota pari al 6,186% di azioni proprie, con una mutata situazione di contesto rispetto al piano di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato con DCC n. 39 del 27/09/2017; ha infatti

- mutato composizione del capitale;
- affrontato contenziosi in materia di diritto di prelazione;
- distribuito riserve e utili.

La società partecipa alla società consortile TPL FVG scarl, risultata aggiudicataria a febbraio 2017 della gestione del servizio di trasporto pubblico locale per l'intera regione per 10 anni. Avverso tale aggiudicazione è stato proposto ricorso al TAR dall'ATI concorrente Busitalia – Sitanord e Autoguidovie SpA: in data 15.2.2018 è intervenuta la sentenza definitiva del Consiglio di Stato sull'aggiudicazione della gara europea, sancendone la legittimità. Il concorrente ha quindi proposto un ricorso per revocazione, la cui decisione è attesa per gennaio 2019.

Ne consegue che il nuovo contratto di gestione del servizio di trasporto pubblico locale tra Regione e nuovo affidatario non è stato ancora stipulato in attesa della definizione anche di quest'ultima controversia; ATAP SpA continua pertanto nella gestione in proroga del servizio ed i piani di sviluppo dell'azienda restano condizionati all'esito definitivo di tale ricorso in un contesto regionale volto all'aggregazione delle aziende provinciali di trasporto in ottica di razionalizzazione, efficace gestione delle partecipazioni pubbliche e di coordinamento.

Il disegno regionale in materia di trasporti pubblici è riscontrabile nelle leggi regionali n. 37 del 10.11.2017 (art. 11 c. 25) e n. 44 del 28.12.2017, collegata alla manovra di bilancio 2018-2020 (art. 1 comma 3), laddove si prescrive rispettivamente che *"al fine di consentire un'efficace gestione delle partecipazioni pubbliche nel settore della mobilità delle persone, la Regione promuove ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e ss.mm.ii., la costituzione di società di scopo a cui anche gli enti locali possono conferire le quote di proprietà di società operanti nel settore del trasporto pubblico locale dagli stessi possedute"*; ed inoltre *"al fine di perseguire un'efficace gestione delle partecipazioni pubbliche e il miglior coordinamento degli interventi effettuati dalla Regione nei settori delle infrastrutture logistiche, dell'intermodalità, della viabilità e dei trasporti pubblici, è ammessa la partecipazione di Friulia SpA, nel ruolo stabilito dall'art. 7, c. 48, della L. R. 26.1.2004, n. 1 (Legge Finanziaria 2004) [n.d.r. ovvero di holding], al capitale sociale delle società operanti nei settori medesimi, previa deliberazione della Giunta regionale finalizzata a verificare la strategicità del relativo intervento"*.

Proposta di razionalizzazione:

Tenuto conto che:

- il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, il cui ambito è quello regionale;
- della strategia regionale in materia di trasporto pubblico locale, volta all'aggregazione delle società provinciali di trasporto;
- della necessità di delineare delle tempistiche il più possibile definite per la dismissione delle quote del Comune nella società in un'ottica di corretta programmazione ed efficiente gestione delle risorse

pubbliche;

si propone in via principale di confermare la dismissione della partecipazione in ATAP SpA (mediante alienazione o conferimento quote) alla società di scopo di Friulia SpA ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e 44/2017, una volta definito l'esito del ricorso sulla procedura di aggiudicazione della gestione del servizio di trasporto pubblico locale (definizione attesa a gennaio 2019) e previa acquisizione di una nuova perizia della società.

La dismissione dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche, anche pluriennali, che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società.

In subordine, qualora il procedimento di costituzione della società di scopo ad opera di Friulia SpA rimanga a lungo indefinito, al fine di migliorare la contendibilità sul mercato delle quote della società ATAP e di delinearne una tempistica di dismissione il più possibile definita, si propone di autorizzare il Sindaco ad intervenire nell'Assemblea dei soci di ATAP SpA dando mandato al consiglio di amministrazione della società di acquisire le azioni dei soci con personalità giuridica di diritto privato in ottica di deflazionare il contenzioso in materia di diritto di prelazione.

SOCIETA'	LTA SpA	
Attività svolta:	Raccolta trattamento e fornitura acqua Per il Comune di Fontanafredda: la società si occupa del servizio idrico integrato a favore della collettività dell'Ente. Si precisa che detta partecipazione rinviene dalla precedente in "Sistema Ambiente Srl" che si è fusa con la società "LTA Spa" con decorrenza 15/12/2017.	
Composizione del capitale sociale:	La società è composta da Comuni per il 100% del capitale.	
Capitale sociale:	18.000.000 euro	
Patrimonio netto:	14.344.243 euro	
Quota del Comune:	1,896%	
Valore della quota del Comune:	nominale:	341.280,00
	rapportata al patrimonio netto:	271.996,85
Numero di amministratori:	n. 5 Di cui nominati dal Comune di Fontanafredda: nessuno	
Compensi agli amministratori:	79.099,00 euro	
Numero di componenti dell'organo di controllo:	3 componenti Di cui nominati dal Comune di Fontanafredda: nessuno	
Compensi all'organo di controllo:	33.124,00 euro	
Numero di dipendenti nel 2017:	166 (dato al 31.12.2017)	
Costo del personale:	9.225.108 euro	
Fatturato (voci A1 + A5 Conto economico al netto dei contributi):	2017	29.788.738 euro
	2016	20.304.823 euro
	2015	21.195.541 euro
	media	23.763.367 euro
Risultato d'esercizio:	2017	2.236.705 euro
	2016	1.515.748 euro
	2015	1.088.809 euro
	2014	135.124 euro
Partecipazioni:	1. Vivereacqua Scarl 2. Banca San Biagio del Veneto Orientale BCC – Società Cooperativa 3. Banca Credito Cooperativo Pordenonese Società Cooperativa 4. Friulovest Banca Credito Cooperativo	
Informazioni:		
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27.09.2017 di "revisione straordinaria delle partecipazioni", l'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di mantenere la propria partecipazione in Sistema Ambiente Srl. Durante il mese di dicembre 2017 detta società si è fusa con LTA – Spa. La quota detenuta dal Comune al 31/12/2017 risultava essere pari al 1,896%. A tal proposito si precisa quanto segue: - la Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione delle disposizioni nazionali ed europee, con Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", ha riformato l'organizzazione complessiva dei precitati servizi prevedendo in particolare l'istituzione di un'unica autorità d'ambito per il servizio idrico e i rifiuti denominata A.U.S.I.R.; - il comma 2 dell'art. 3 della legge n. 5/2016 così dispone: "Con esclusivo riferimento al servizio idrico integrato, i Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che alla data di entrata in vigore della presente legge sono compresi nell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'		

articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche), sono inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2017. Entro tale data la Regione, su richiesta dei Comuni interessati, include nell'Ambito territoriale ottimale regionale anche i Comuni limitrofi della Regione Veneto, appartenenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ambito territoriale ottimale interregionale. Le richieste vengono accolte previa intesa con la Regione Veneto”;

- il comma 1 dell’art. 4 della medesima legge prevede che: “E’ costituito l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006. Con riferimento esclusivo all'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, partecipano all'AUSIR anche i Comuni della Regione Veneto individuati ai sensi dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2. L'AUSIR esercita le proprie funzioni per l'intero Ambito territoriale ottimale”;
- la Regione Veneto e la Regione autonoma FVG pertanto hanno avviato un tavolo di lavoro al fine di giungere alla sottoscrizione di una nuova intesa interregionale tale da consentire ai comuni veneti, oggi aderenti alla Consulta d’Ambito Interregionale “Lemene”, di aderire con decorrenza 1° gennaio 2018 alla nuova A.U.S.I.R. della Regione FVG;
- nelle more del perfezionamento dell’accordo interregionale di cui sopra i Soci hanno convenuto, nel reciproco interesse, di promuovere un’aggregazione mediante un’operazione di fusione tra Livenza Tagliamento Acque S.p.A., società a totale capitale pubblico “in house” affidataria diretta della gestione del servizio idrico integrato nel territorio di 26 Comuni soci già ricadenti nell’ex Ambito Interregionale “Lemene” e Sistema Ambiente S.r.l.;
- in tal senso, con provvedimento in data 21/12/2016 l’Organismo del Controllo analogo di Sistema Ambiente Srl ha dato mandato all’Amministratore Unico di predisporre uno studio di fattibilità per una possibile aggregazione con la società L.T.A. S.p.A., mentre con delibera dell’Assemblea Ordinaria in data 13/12/2016 i soci di L.T.A. S.p.A. hanno dato mandato al Consiglio di Amministrazione di predisporre uno studio di fattibilità per una possibile aggregazione con la società Sistema Ambiente Srl;
- i diversi Comuni soci hanno proceduto ad approvare la fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento acque S.p.A. della società “Sistema Ambiente S.r.l.” ai sensi dell’art. 2501 e seguenti del codice civile, e tale fusione è divenuta operativa nel mese di dicembre 2017.

Si precisa che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27/09/2017 il Comune di Fontanafredda non ha votato la fusione per incorporazione di “Sistema Ambiente Srl” in “L.T.A. Spa”.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 16/10/2017 inoltre il Comune di Fontanafredda ha affermato la propria volontà di procedere ad esercitare il proprio diritto di recesso dalla società “Sistema Ambiente Srl”. La stessa società ha presentato ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia avverso detta deliberazione.

Proposta di razionalizzazione:

Tenuto conto:

- della modesta partecipazione nella società;
- che la stessa è in totale aderenza ai fini istituzionali dell’Ente;
- che la stessa costituisce ai sensi di legge una scelta obbligata per tutti i Comuni rientranti nel Ambito Territoriale Ottimale Occidentale di cui “Sistema Ambiente Srl” ora “LTA Spa” è uno dei gestori del servizio idrico;

l’Ente ritiene di mantenere la partecipazione.

SOCIETA'	Ambiente Servizi SpA	
Attività svolta:	Raccolta e smaltimenti rifiuti Per il Comune di Fontanafredda: la società si occupa del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.	
Composizione del capitale sociale:	La società è composta da Comuni per il 100% del capitale.	
Capitale sociale:	2.356.684 euro	
Patrimonio netto:	9.096.768 euro	
Quota del Comune:	1,10%	
Valore della quota del Comune:	nominale:	25.923,52
	rapportata al patrimonio netto:	100.064,44
Numero di amministratori:	n. 5 Di cui nominati dal Comune di Fontanafredda: nessuno	
Compensi agli amministratori:	23.145 euro	
Numero di componenti dell'organo di controllo:	3 componenti Di cui nominati dal Comune di Fontanafredda: nessuno	
Compensi all'organo di controllo:	19.656,00 euro	
Numero di dipendenti nel 2017:	141 (dato al 31.12.2017)	
Costo del personale:	7.011.621 euro	
Fatturato (voci A1 + A5 Conto economico al netto dei contributi):	2017	21.069.927 euro
	2016	23.066.097 euro
	2015	20.011.400 euro
	media	21.382.475 euro
Risultato d'esercizio:	2017	516.547 euro
	2016	2.252.264 euro
	2015	781.477 euro
	2014	568.956 euro
Partecipazioni:	1. Eco Sinergie Srl 2. MTF Srl	
Informazioni:		
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27.09.2017 di "revisione straordinaria delle partecipazioni", l'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di mantenere la propria partecipazione in Ambiente Servizi Spa.		
Proposta di razionalizzazione:		
Tenuto conto: - della modesta partecipazione nella società; - che la stessa è in totale aderenza ai fini istituzionali dell'Ente; si ritiene di mantenere la partecipazione.		

Fontanafredda, 13 dicembre 2017

IL SINDACO
Michele PEGOLO